

COMUNE DI ARENA PO
PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11142	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 11 in data: 26.04.2025	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA pubblica

OGGETTO: Determinazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) anno 2025.

L'anno **duemilaventicinque** addi **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **09.30**, nella sede del MAAPO (Museo Arte Ambiente Arena Po), previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

1 - BELFORTI ALESSANDRO	Presente	8 - MARCONI PAOLO	Assente	
2 - BACCHIO PRIMO CARLO	Presente	9 - PIETRA CLAUDIO	Presente	
3 - BERNINI GIUSEPPE	Presente	10 - POLITI FABIO	Presente	
4 - BREGA GIORGIA	Presente	11 - TAVANI IRENE	Assente	
5 - CIGNOLI CHIARA	Presente	12 -		
6 - COVINI DAVIDE	Presente	13 -		
7 - MARCHI CLAUDIO	Presente			

Totale presenti **9**
Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **MUTTARINI GIAN LUCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BELFORTI ALESSANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indica

OGGETTO: Parere n. 11 del Revisore dei Conti in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI ANNO 2025”

IL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI ARENA PO

esaminata la documentazione ricevuta il 10.04.2025,

PREMESSO CHE

- l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- l’art. 1, commi da 639 a 703 della Legge 27.12.2013, n. 147, ha introdotto a partire dall’1.1.2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- l’art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, assegna all’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga” ...” (lett. f);
 - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”(lett. l);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- le delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022, hanno introdotto il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2) e il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani (principio del “full cost recovery”);
- le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) predisposto dal gestore del servizio;
- la tariffa è composta da una quota fissa e una quota variabile;
- le tariffe devono essere articolate per utenze domestiche e non domestiche;
- i Comuni possono prevedere riduzioni ed esenzioni tariffarie in specifiche situazioni;

RILEVATE

- la Delibera n. 493/2020 del 24.11.2020 di ARERA, avente ad oggetto “Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”;
- la Delibera n. 363/2021 del 03.08.2021 di ARERA, che ha definito i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022 -2025”;
- la Delibera n. 63/2023 del 21.02.2023 di ARERA, che ha approvato l’aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- a Delibera n. 386/2023 di ARERA che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - o a) UR1,a , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l’anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;

- b) *UR2,a* , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Arena Po ha predisposto un nuovo Regolamento per l'applicazione della TARI, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025, che è stato oggetto di apposito parere n. 10;
- il regolamento recepisce le modifiche normative intervenute;
- il Comune di Arena Po ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 27.12.2024;
- con delibera della Giunta Comunale n. 30 del 24.03.2022, è stato determinato lo Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 29.12.2023, è stata approvata la Carta Unica della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2024 il Comune di Arena Po, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha approvato il Piano finanziario TARI (PEF) per il periodo regolatorio 2024-2025;
- per l'anno 2025 il PEF, approvato secondo il metodo MTR-2, prevede un costo complessivo del servizio rifiuti di Euro 270.855,00 - ripartito in € 209.393,00 di Costi Variabili ed € 61.462,00 di costi fissi;
- il Comune di Arena Po, in qualità di Ente Territorialmente Competente, non ha ravvisato la necessità di procedere ad una revisione straordinaria infra-periodo del PEF 2024/2025 ai sensi del comma 8.5 Delibera di ARERA 03 agosto 2021 n. 363/2021 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e della Delibera di ARERA n. 63/2023 del 21.02.2023 "Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- la Delibera di ARERA n. 386/2023 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) *UR1,a* , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) *UR2,a* , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000 (Tuel);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (Tari);

Il Revisore Unico,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di approvazione delle tariffe e delle scadenze TARI relative all'anno 2025.

Arena Po, 24 Aprile 2025

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Nunzia Vittoria Nicoletta Radoia

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria Personale in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

Determinazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) anno 2025.

ESPRIME

X Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica;

parere non favorevole/contrario in ordine alla sola regolarità tecnica per le seguenti motivazioni:

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA PERSONALE**

Rag. Emanuelli Silvia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria Personale merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

Determinazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) anno 2025.

ESPRIME

X Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile;

parere non favorevole/contrario in ordine alla sola regolarità contabile per le seguenti motivazioni:

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA PERSONALE
Emanuelli Silvia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di C.C. n. 11 del 26.04.2025

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (TUEL)
- l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 (Tuel) il quale individua la programmazione come principio generale che guida la gestione dell'Ente e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- l'art. 172/comma 1 lettera c) dello stesso TUEL il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali costituiscono allegato obbligatorio al bilancio di previsione;
- l'art. 52 del D.lgs. 446 del 15.12.1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale; "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;
- l'art. 53 c.16 della L. 388/2000 come modificato dall'art. 27 c.8 della L. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario e che i regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento".
- l'art. 1, c. 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

DATO ATTO che, con Deliberazione n. 363/2021, la competente Authority "ARERA" ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

DATO ATTO altresì che la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

DATO ATTO che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *"dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

DATO ATTO che:

- a) con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 24.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato determinato lo Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;
- b) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Carta Unica della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26.04.2025 (dichiarata immediatamente eseguibile) di approvazione del Regolamento per l'applicazione della TARI a decorrere dal 01.01.2025;

RICHIAMATA pure la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30 aprile 2024 (dichiarata immediatamente eseguibile) con la quale il Comune di Arena Po, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha approvato il Piano finanziario TARI (PEF) per il periodo regolatorio 2024-2025;

CONSIDERATO che per l'anno 2025 il PEF, approvato secondo il metodo MTR-2, prevede un costo complessivo del servizio rifiuti di Euro 270.855,00 - ripartito in € 209.393,00 di Costi Variabili ed € 61.462,00 di costi fissi;

DATO ATTO che il Comune di Arena Po, in qualità di E.T.C. (Ente Territorialmente Competente), non ha ravvisato la necessità di procedere ad una revisione straordinaria infra-periodo del PEF 2024/2025 ai sensi del comma 8.5 Delibera ARERA 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"* e della Delibera ARERA n. 63/2023 /R/rif del 21.02.2023 *"Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n.504/1992;

RICHIAMATA la nota ns. prot. 890 del 07.02.2025 di comunicazione della misura tariffaria TEFA anno 2025 nella misura del 5% la tariffa del tributo provinciale per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo per l'anno 2025; la predetta comunicazione conferma la misura stabilita nella delibera della Giunta Provinciale n. 424/81665 di prot. del 16.12.2013;

DATO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti ma suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *"chi inquina paga"*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, poi evolutosi nel principio *"pay as you through"* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte - rispettivamente al comma 651 ed al comma 652 - dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

- il comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga» (sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008) relativo ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652 e ciò fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017 n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

RILEVATO che ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle sole utenze domestiche;

VERIFICATO che il costo del servizio rifiuti per l'anno 2025 - previsto nel PEF 2024/2025 - deve trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2024/2025, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

RILEVATO che restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D. Lgs. n.116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO pertanto necessario procedere, nel rispetto dei termini previsti dalla Legge, con l'approvazione delle tariffe TARI e i relativi coefficienti da applicare per l'anno 2025, come da prospetti allegati a) e b) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) *UR1,α* , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,α* , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;

RITENUTO doversi stabilire le scadenze relative alla Tari 2025 come segue:

Scadenza Prima Rata	30.09.2025
Scadenza Seconda Rata	01.12.2025
Rata Unica	30.09.2025

RIBADITO che la delibera di approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul "Portale del Federalismo fiscale" e che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Il Sindaco informa che si tratta di aumenti dal 6% al 10%;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 *bis* e dell'art. 151/c.4 del citato D.lgs. 267/2000, espressi nella presente deliberazione;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000 (Tuel);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (Tari);

Con la seguente votazione per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti	9
Favorevoli:	9
Astenuti:	0
Contrari:	0

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono integralmente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) di approvare le tariffe Tari per l'anno 2025 e le relative scadenze di pagamento in premessa indicate;
- 3) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Pavia nella misura del 5%;
 - ✓ le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a* - pari rispettivamente a € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle modalità e nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione;

Successivamente con la seguente votazione per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti	9
Favorevoli:	9
Astenuti:	0
Contrari:	0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134/c. 4 del D.lgs. 267/2000

UTENZE DOMESTICHE											
Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Nord	64,683278					
Famiglie di 1 componente	288	41.184,00	34,8%	143,0	0,84	0,60	0,142489	20,38	38,81	38,81	59,19
Famiglie di 2 componenti	223	37.017,32	27,0%	166,0	0,98	1,40	0,16237	27,59	90,56	45,28	118,15
Famiglie di 3 componenti	190	28.826,00	23,0%	151,7	1,08	1,80	0,183200	27,79	116,43	38,81	144,22
Famiglie di 4 componenti	90	14.932,00	10,9%	165,9	1,16	2,20	0,196770	32,65	142,30	35,58	174,95
Famiglie di 5 componenti	26	4.322,00	3,1%	166,2	1,24	2,90	0,210341	34,97	187,58	37,52	222,55
Famiglie di 6 o più componenti	10	1.763,00	1,2%	176,3	1,30	3,40	0,220519	38,88	219,92	36,65	258,80
Totale (escluso pertinenze)	827	128.044,32	100%	154,8		Media	0,186593		Media	38,77	

Comune di ARENA PO										
STUDIO K software - www.studiok.it										
UTENZE NON DOMESTICHE										
Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria m ²	Kc		Kd		QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE Euro/m ²	TARIFFA TOTALE Euro/m ²	QF+QV
			Coef	Nord	Coef	Nord				
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3	942,76	max	0,51	max	4,20	0,123553	0,422786	0,546339	
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	37	114.485,53	max	0,80	max	6,55	0,193808	0,659345	0,853153	
3 Stabilimenti balneari	-	-	max	0,63	max	5,20	0,152624	0,523450	0,676073	
4 Esposizioni, autosaloni	5	2.416,80	max	0,43	max	3,55	0,104172	0,357355	0,461527	
5 Alberghi con ristorante	-	-	max	1,33	max	10,93	0,322206	1,100251	1,422456	
6 Alberghi senza ristorante	1	176,00	max	0,91	max	7,49	0,220456	0,753969	0,974425	
7 Case di cura e riposo	2	4.376,00	max	1,00	max	8,19	0,242260	0,824433	1,066693	
8 Uffici, agenzie, studi professionali	6	1.293,00	max	1,13	max	9,30	0,273754	0,936169	1,209923	
9 Banche ed istituti di credito	1	322,00	max	0,58	max	4,78	0,140511	0,481171	0,621682	
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	6	14.898,87	max	1,11	max	9,12	0,268908	0,918050	1,186959	
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2	152,00	max	1,52	max	12,45	0,368235	1,252529	1,621494	
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10	20.746,48	max	1,04	max	8,50	0,251950	0,855639	1,107589	
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3	763,35	max	1,16	max	9,48	0,281021	0,954289	1,235310	
14 Attività industriali con capannoni di produzione	16	36.409,82	max	0,91	max	7,50	0,220456	0,754975	0,975432	
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	7	1.157,00	max	1,09	max	8,92	0,264063	0,897917	1,161981	
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1	232,00	min	4,84	min	39,67	1,172538	3,993316	5,165854	
17 Bar, caffè, pasticceria	3	252,00	min	3,64	min	29,82	0,881826	3,001782	3,883608	
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	-	-	max	2,38	max	19,55	0,576578	1,967969	2,544548	
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1	61,00	max	2,61	max	21,41	0,632298	2,155203	2,787501	
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	-	-	min	6,06	min	49,72	1,468095	5,004984	6,473078	
21 Discoteche, night club	-	-	max	1,64	max	13,45	0,397306	1,353923	1,751229	
22 Agriturismo - B&B - affittacamere	-	-	min	0,80	min	6,55	0,193808	0,659345	0,853153	
23 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	-	5.186,00	min	0,28	min	2,28	0,067833	0,229513	0,297345	
24 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
25 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
26 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
27 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
28 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
29 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
30 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
Totale	104	203.870,61								

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
BELFORTI ALESSANDRO**

Firmato da:
BELFORTI ALESSANDRO
Codice fiscale: BLFL5497M22Q5359J
Valido da: 29-08-2023 10:03:28 a: 29-08-2028 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 29-04-2025 14:13:24
Motivo: Approvo il documento

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTTARINI GIAN LUCA**

Firmato da:
GIAN LUCA MUTTARINI
Codice fiscale: MTTGLC83C25G338L
Valido da: 07-02-2025 15:36:05 a: 07-02-2028 15:36:05
Certificato emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 29-04-2025 13:32:46
Motivo: Approvo il documento

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 29.04.2025 al 14.05.2025

Addì, 29.04.2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTTARINI GIAN LUCA**

Firmato da:
GIAN LUCA MUTTARINI
Codice fiscale: MTTGLC83C25G338L
Valido da: 07-02-2025 15:36:05 a: 07-02-2028 15:36:05
Certificato emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 29-04-2025 13:33:49
Motivo: Approvo il documento

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

- ☐ La presente deliberazione divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Arena Po, li . . .

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTTARINI GIAN LUCA**